



**Comune di Camerino
Provincia di Macerata**

COPIA CONFORME

**SETTORE BILANCIO PROGRAMMAZIONE
TRIBUTI ECONOMATO RISORSE UMANE
SERVIZIO PERSONALE**

DETERMINAZIONE

N.101/Sett.Bilancio del 28-11-2018

N. 961 del Registro generale

Oggetto:

**DIPENDENTE PIERONI FABIO - ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZIO TRIBUTI
- AUTORIZZAZIONE PASSAGGIO DIRETTO AL COMUNE DI FOLIGNO CON
DECORRENZA 1.12.2018 TRAMITE CESSIONE CONTRATTO DI LAVORO.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che il Dr. Pieroni Fabio, nato a Camerino il 20.06.1971, ivi residente in Via Madonna dei Giustiziati n. 6, dipendente di ruolo di questo Comune a tempo indeterminato e pieno, assegnato all'Area Contabile - Servizio Tributi, con Profilo Professionale di "Istruttore Direttivo" - Categoria D – posizione economica D2 - con nota in data 17 settembre 2018, pervenuta in pari data al protocollo comunale n. 20690, aveva richiesto nulla osta preventivo di mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, per la partecipazione a n. 3 procedure di mobilità volontaria indette dal Comune di Foligno;

VISTA la nota prot. n. 78318/2018 del 7 novembre 2018 del Comune di Foligno (PG), pervenuta al protocollo comunale n. 24580 in data 12 novembre 2018, con la quale comunicava, con riferimento all'avviso di mobilità per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo presso l'Area Servizi Finanziari e alla partecipazione alla procedura del dipendente Dr. Fabio Pieroni, di essere interessato a dar corso al trasferimento del suddetto dipendente e chiedeva al Comune di Camerino di autorizzare la procedura di mobilità volontaria tramite sottoscrizione della cessione del contratto individuale di lavoro del Dr. Pieroni Fabio, con decorrenza 15 novembre 2018;

CONSIDERATO che questa amministrazione con deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 20.09.2018 ha espresso parere preventivo favorevole al trasferimento del Dr. Pieroni Fabio presso il Comune di Foligno;

DATO ATTO che con nota pervenuta il 13.11.2018 al prot. n. 24756 il Dr. Fabio Pieroni comunicava di accettare il passaggio e il trasferimento nei ruoli organici del Comune di

Foligno e, contestualmente, comunicava di rendersi disponibile a posticipare la data del trasferimento dal 15.11.2018 al 1[^].12.2018;

VISTA altresì la nota prot. n. 80637/2018 del 15.11.2018, assunta al nostro protocollo al n. 25113/2018, con cui il Comune di Foligno si rendeva disponibile a posticipare la data del trasferimento al 1[^] dicembre 2018 e inviava, in allegato, copia della cessione del contratto individuale di lavoro subordinato, con preghiera di compilare i dati mancanti, sottoscrivere in triplice copia da parte del Comune di Camerino e del Dr. Pieroni e restituire poi il tutto al suddetto Ente;

VISTO l'art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 4, comma 1, della Legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di mobilità del personale dipendente, ai sensi del quale le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza;

CONFERMATO che la mobilità si configura giuridicamente come cessione del contratto di lavoro di dipendente appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni ed hanno carattere volontario in quanto richiede l'espressione di volontà dei tre soggetti coinvolti nel procedimento che sono: il dipendente, l'amministrazione di appartenenza e l'amministrazione di destinazione;

VISTO lo schema di "Cessione contratto di lavoro subordinato" inviato dal Comune di Foligno e ritenuto di approvarlo, dando atto che lo stesso sarà sottoscritto dal dott. Pieroni e dai rappresentanti dei due enti interessati alla mobilità;

RITENUTO opportuno autorizzare il trasferimento per mobilità esterna del Dr. Fabio Pieroni presso il Comune di Foligno (PG), a far data da sabato 01 dicembre 2018;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTI i vigenti contratti collettivi nazionali dei dipendenti degli enti locali;

VISTA la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

1. autorizzare la mobilità esterna presso il Comune di Foligno (PG) del dipendente Dr. Fabio Pieroni, nato a Camerino il 20/06/1971, residente a Camerino in via Madonna dei Giustiziati n.6, Categoria "D" – Posizione Economica "D2" - Profilo Professionale: "Istruttore Direttivo";

2. dare atto che la cessione del contratto del dipendente Dr. Fabio Pieroni avrà decorrenza da sabato 01 dicembre 2018, come da intesa con il Comune di Foligno (PG), data in cui il ceduto (Pieroni Fabio) inizierà a svolgere la propria prestazione lavorativa a favore del cessionario (Comune di Foligno) e che, pertanto, l'ultimo giorno di servizio del dipendente in favore del Comune di Camerino (cedente) sarà venerdì 30 novembre 2018;

3. approvare l'allegato schema di "Cessione di contratto di lavoro subordinato" che sarà sottoscritto dal dott. Pieroni e dai rappresentanti dei due enti interessati alla mobilità;
4. di dare comunicazione e trasmettere copia della presente determinazione al dipendente Dr. Fabio Pieroni e al Comune di Foligno (PG).

Il presente atto viene trasmesso in copia, per quanto di competenza, ai seguenti Uffici:

- 1) Ragioneria
- 2) Servizio Personale
- 3) Albo

ALLEGATO

CESSIONE CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO.

Le parti di seguito costituite:

- Il Comune di CAMERINO, sito in _____, ____ P.I. _____ rappresentato dal Dott. _____ che interviene in qualità di dirigente del _____, che nel prosieguo del contratto sarà indicato "CEDENTE";
- Il Comune di FOLIGNO, sito in Piazza della Repubblica, 10, P.I. 00166560540, rappresentato dalla Dott.ssa Aranna Lattanzi, che interviene in qualità di dirigente dell'Area Servizi Generali, che nel prosieguo del contratto sarà indicato "CESSIONARIO";
- il Sig. PIERONI Fabio nato a Camerino (MC) il 20/06/1971 - codice fiscale PRNFBA71H20B474F - e che nel prosieguo del contratto sarà indicato "LAVORATORE CEDUTO";
- visto l'articolo 30 del D.Lgs. n° 165/2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", (d'ora in avanti denominato TUIP);
- ritenuto di ricondurre la fattispecie disciplinata da tale articolo alla figura della cessione di contratto disciplinato dal capo VIII del titolo II del libro IV del Codice Civile con gli articoli 1406 e seguenti definendone così la nozione "Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l'altra parte vi consenta";
- dato atto che il Comune di Foligno, con determinazione dirigenziale n. 1199 del 04/09/2018, ha approvato e successivamente pubblicato un avviso pubblico per l'effettuazione di una mobilità volontaria, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato, tramite l'istituto della mobilità volontaria di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 165/2001;
- dato atto che il Comune di Camerino, con deliberazione G.C. n. 160 del 20/09/2018, ha espresso il nulla osta alla mobilità di che trattasi nei confronti del proprio dipendente Pieroni Fabio, il quale ha presentato successivamente domanda di partecipazione alla selezione in data 01/10/2018;
- visti gli atti della selezione, approvati con determinazione dirigenziale n. 1529 del 05/11/2018, in virtù dei quali Pieroni Fabio risulta il candidato maggiormente corrispondente alle necessità funzionali del Comune di Foligno;

TUTTO CIÒ PREMESSO

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Cessione contratto di lavoro

Il CEDENTE cede il contratto di lavoro stipulato in data 01/01/2002 con il dipendente Pieroni Fabio tuttora in corso di validità e di esecuzione, al CESSIONARIO a conclusione del procedimento di mobilità volontaria avviato ai sensi dell'articolo 30 del TUIP. Il CEDENTE rilascia al CESSIONARIO una copia autenticata del contratto di lavoro subordinato ceduto.

Art. 2 - Disposizioni specifiche della cessione di contratto

Il contratto viene ceduto ai sensi e per tutti gli effetti di cui al Capo VIII del Titolo II del Libro IV (articoli 1406 e seguenti) del codice civile.

Il CEDENTE è liberato dalle sue obbligazioni verso il LAVORATORE CEDUTO dal momento in cui il contratto diventa efficace salvo procedure di contenzioso in atto o non prescritte derivanti dal rapporto ceduto.

Il LAVORATORE CEDUTO può opporre al CESSIONARIO tutte le eccezioni derivanti dal contratto ma non quelle fondate su altri rapporti con il CEDENTE e non esprimendo riserva alcuna ai sensi dell'articolo 1409 del codice civile.

Il LAVORATORE CEDUTO esprime il proprio consenso alla cessione del contratto rendendo efficace la cessione nei suoi confronti con la sottoscrizione del presente contratto.

Il LAVORATORE CEDUTO conserva integralmente la posizione giuridica ed economica che ha acquisito e maturato presso il CEDENTE per quanto riguarda l'anzianità di servizio effettiva, la categoria giuridica, la posizione economica e il profilo professionale posseduti, il trattamento di fine rapporto, le ferie maturate e non godute e così via.

Art. 3 - Tipologia del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro regolato dal presente contratto è a tempo pieno e indeterminato.

Il rapporto di lavoro è regolato, oltre che dal contratto di lavoro ceduto e dal presente contratto di cessione, dai contratti collettivi di parte giuridica ed economica vigenti nel tempo, i quali integrano di pieno diritto la disciplina del presente contratto.

In caso di annullamento della procedura di mobilità il presente contratto viene risolto senza obbligo di preavviso.

Nel caso di assunzione effettuata in violazione di norme imperative di legge, resta fermo, anche a seguito dell'annullamento della procedura e della risoluzione del contratto, il diritto del dipendente al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro con esclusione di responsabilità da parte del CESSIONARIO.

Art. 4 - Durata del contratto

Il contratto di lavoro subordinato viene ceduto con decorrenza 01/12/2018.

Art. 5 - Inquadramento professionale

Il LAVORATORE CEDUTO è inquadrato nella categoria giuridica di appartenenza e con la posizione economica e il seguente profilo professionale di cui all'ordinamento professionale del CCNL del 31 marzo 1999 e così indicati:

CATEGORIA GIURIDICA D - POSIZIONE ECONOMICA D2

PROFILO PROFESSIONALE: ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del CCNL per la revisione dell'ordinamento professionale del 31 marzo 1999, il CESSIONARIO potrà adibire il dipendente a ogni mansione della categoria nella quale è inserito il dipendente medesimo, purché professionalmente equivalente. L'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro.

Ulteriori specificazioni integrative sono contenute nel sistema dei profili professionali del personale del Comune di Foligno approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 53/2015 e ss.mm.ii.

L'assegnazione temporanea a mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito del potere del Comune di modificare in verticale le mansioni del dipendente, nel rispetto dell'articolo 52 del TUPI e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6 - Trattamento economico

Il trattamento economico annuo del lavoratore è quello previsto dal vigente CCNL, con riferimento alla categoria di inquadramento oltre all'assegno per il nucleo familiare se

spettante, alla tredicesima mensilità e trattamento accessorio. La retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 7 - Periodo di prova

Alla cessione di contratto non si applica l'istituto del periodo di prova previsto per le nuove assunzioni, in quanto già superato nella medesima categoria e profilo professionale.

Art. 8 - Sede di lavoro

La prestazione lavorativa è espletata presso il Comune di Foligno nell'Area Servizi Finanziari.

In funzione di eventuali provvedimenti di modifica della dotazione organica o di organizzazione del lavoro comportanti l'assegnazione a diverse mansioni, la sede di lavoro può mutare e sarà indicata nel provvedimento di assegnazione alle nuove mansioni o servizio o ufficio, da parte del dirigente.

Art. 9- Orario di lavoro

L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali, articolato nell'orario di servizio stabilito dal dirigente, sulla base della normativa vigente e secondo criteri di flessibilità e funzionalità del servizio.

Art. 10 - Obblighi del lavoratore

Il LAVORATORE CEDUTO è tenuto a prestare l'attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori e delle prescrizioni generali contenute nelle leggi, nei regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione.

Art. 11 - Incompatibilità

Il LAVORATORE CEDUTO dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del TUPI.

Eventuali incarichi ottenuti da amministrazioni pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato articolo 53 del TUPI e successive modificazioni e integrazioni, necessitano di autorizzazione non potranno essere svolti senza che il LAVORATORE CEDUTO sia stato autorizzato preventivamente dal CESSIONARIO. Le violazioni alle disposizioni sull'incompatibilità comportano nei confronti del LAVORATORE CEDUTO l'applicazione delle sanzioni disciplinari e ogni altra conseguenza prevista da norme di legge.

Art. 12 - Disciplina

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel contratto di lavoro, collettivo, aziendale e individuale, potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni e in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia.

Art. 13 - Informativa sul trattamento dei dati (Codice Privacy, art. 13)

Il CESSIONARIO informa il LAVORATORE CEDUTO che i dati personali conferiti saranno trattati nell'ambito dell'attività di gestione del rapporto di lavoro con l'ente, per l'assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali fiscali e contabili e per tutte le altre operazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi che lo disciplinano.

L'interessato (LAVORATORE CEDUTO) potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati in modo diverso da quanto previsto dalla

legge, dai regolamenti o dai contratti collettivi che disciplinano il procedimento per i quali sono raccolti o con quanto indicato nella presente informativa.

Art. 14 - Disposizione di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni contenute:

- * nel TUPI e successive modificazioni;
- * nel codice civile (capo I, titolo II, libro V);
- * nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa;
- * nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei comparto Regioni-Autonomie Locali senza qualifica dirigenziale;
- * dalle specificazioni esecutive degli istituti contrattuali o normative, emesse - secondo le rispettive competenze - dagli organi o altri dirigenti dell'Ente.

Art. 15 - Foro competente

Il foro competente per ogni controversia derivante dal presente contratto è il Tribunale di Spoleto in funzione di giudice del lavoro.

Art. 16 - Oneri e spese contrattuali

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dell'imposta di registrazione, ai sensi dell'art. 10 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 poiché il contratto cede un contratto di lavoro subordinato a sua volta esente dall'imposta di bollo e non soggetto a registrazione. Il presente contratto è redatto e sottoscritto in triplice copia. Letto, approvato e sottoscritto.

IL LAVORATORE

IL CEDENTE Dott.

IL CESSIONARIO Dott.ssa Arianna Lattanzi

Data, 28-11-2018

Il Responsabile del Settore
F.to BARBONI GIULIANO

PARERI:

REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Data, 28-11-2018

Il Responsabile del Settore
Bilancio Programmazione Tributi
Economato Risorse Umane
F.to BARBONI GIULIANO

La presente è copia conforme all'originale
Data, 28-11-2018

Il Funzionario Delegato
BARBONI GIULIANO